

**DECRETO DI RIGETTO PROROGA LAVORI E SCIOGLIMENTO DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA DI CHIAMATA DI PROFESSORE
ORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010**

IL RETTORE

VISTO il T.U. 10/01/1957, n. 3;
VISTA la Legge 09/05/1989, n. 168;
VISTO il D.M. 29/10/1991, con il quale è stata istituita la Terza Università degli Studi di Roma;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei Professori e Ricercatori in servizio presso Roma Tre;
VISTO il D.R. Prot. n. 43499 del 15/05/2023, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - n. 41 del 30/05/2023 con il quale è stata indetta la procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di I fascia, ai sensi dell'Art. 18, c.1 della L. 240/2010, S.C. 12/F1, s.s.d. IUS/15, presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università;
VISTO il D.R. Prot. 66753 del 26/07/2023, pubblicato all'Albo Pretorio di Ateneo in pari data, con il quale è stata costituita la relativa Commissione giudicatrice, nelle persone dei professori Antonio Carratta, Paolo Biavati ed Elena Merlin;
CONSIDERATO quanto disposto dall'art. 4, comma 6, del succitato Regolamento, in base al quale la Commissione Giudicatrice deve concludere i lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina;
PRESO ATTO che i lavori della Commissione non risultano conclusi entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di Ateneo del decreto di nomina della Commissione Giudicatrice;
VISTO il Verbale di seduta n. 4 del 12 gennaio 2024 con cui la Commissione giudicatrice formula richiesta, tra le altre, di proroga del termine di conclusione dei propri lavori;
RILEVATO altresì che la Commissione, durante i propri lavori, ha sollevato questione giudicata pregiudiziale ai fini della valutazione dei candidati, in ordine al numero massimo di pubblicazioni (previste dal bando in numero 12, di cui almeno 10 pubblicate nei 10 anni precedenti a quello di scadenza del bando medesimo) nonché sulle modalità di valutazione delle pubblicazioni contenenti raccolte di articoli/saggi, sia in ordine alla loro specifica collocazione temporale rispetto alla pubblicazione che le annovera, sia in ordine al computo del numero complessivo dei prodotti da considerare;
VISTA la nota Prot. n. 5723 del 24/01/2024 a firma del Responsabile Unico del Procedimento contenente i riscontri ai quesiti posti dalla Commissione giudicatrice nell'espletamento dei lavori per la valutazione dei candidati e in ordine all'assenza dei presupposti prescritti dalla disciplina regolamentare di Ateneo per la concessione della proroga del termine di conclusione dei lavori;
VISTO il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, di cui al Registro generale ricorsi n. 3465/2024, proposto dal candidato prof. Andrea Giussani avverso il verbale di seduta n. 5 del 26 gennaio 2024, di conclusione negativa dei lavori da parte della predetta Commissione, nonché avverso gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, tra cui la succitata nota a firma del Responsabile Unico del Procedimento;
VISTA l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Reg. Prov. Cau. 1658/2024 con cui il Giudice amministrativo, nell'accogliere l'istanza cautelare presentata dal ricorrente, ordina

al Rettore dell'Università degli Studi Roma Tre di pronunciarsi sull'istanza della Commissione esaminatrice per la concessione della proroga dei lavori dalla medesima richiesta con verbale di seduta n. 4 del 12 gennaio 2024;

VALUTATA la carenza dei comprovati ed eccezionali motivi previsti per la concessione della proroga, così come disciplinato dal Regolamento di Ateneo;

CONSIDERATO che il succitato ricorso al TAR Lazio è stato notificato dal ricorrente anche nei confronti del componente della Commissione giudicatrice prof. Antonio Carratta il quale, per gli effetti che ne conseguono, si trova ora nell'impossibilità di proseguire l'attività di valutazione in seno alla Commissione medesima a causa dell'incompatibilità derivante dalla lite pendente;

CONSIDERATE le motivazioni riportate nella succitata ordinanza del Tar Lazio in cui, in relazione all'operato della Commissione Giudicatrice, si evidenzia che la *"Commissione, quale collegio reale, sia validamente riunita solo se è integrato il plenum e che il verbale n. 5 in data 26 gennaio 2024 non sia qualificabile come atto collegiale, in quanto adottato in assenza di uno dei tre componenti della Commissione"*;

SENTITO il Direttore del Personale e il Direttore Generale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DECRETA

ART. 1 Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del vigente Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei Professori e Ricercatori in servizio presso Roma Tre, la richiesta di proroga del termine della conclusione dei lavori, formulata con verbale n. 4 del 12 gennaio 2024 dalla Commissione giudicatrice per un posto di professore universitario di I fascia, ai sensi dell'Art. 18, c.1 della L. 240/2010, presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università, S.C. 12/F1, s.s.d. IUS/15, Diritto Processuale Civile, è respinta per carenza dei comprovati ed eccezionali motivi previsti dal citato regolamento di Ateneo.

ART. 2 Sulla base di quanto previsto dall'articolo che precede, la Commissione giudicatrice della sopraccitata procedura di chiamata è sciolta per non aver concluso i propri lavori entro il termine prefissato di 6 mesi.

ART. 3 Con successiva delibera il Dipartimento di Giurisprudenza proporrà i nominativi dei nuovi componenti della Commissione giudicatrice in sostituzione dei Professori Antonio Carratta, Paolo Biavati ed Elena Merlin.

ART. 4 Sono fatte salve le domande di partecipazione alla procedura di chiamata presentate dai candidati entro il termine del 29/06/2023 e le rinunce pervenute alla data del presente decreto. La nuova Commissione ricomincerà i lavori a partire dalla fissazione dei nuovi criteri di massima per la valutazione dei candidati.


ART. 5 I lavori della nuova Commissione si dovranno concludere entro sei mesi dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio di Ateneo del decreto di nomina.

Il presente decreto è sottratto al controllo esterno di legittimità ai sensi della vigente normativa, e sarà acquisito al Registro della raccolta interna.

IL RETTORE

Prof. Massimiliano Fiorucci

 Alberto Attanasio
14.06.2024
14:17:34
GMT+01:00

 ALESSANDRO PELUSO
13.06.2024 18:48:13
GMT+01:00

 MASSIMILIANO
FIORUCCI
14.06.2024 14:38:40
GMT+01:00